



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 558

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 gennaio 2026

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3 ^a (Affari esteri e difesa):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria</i>	» 7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 262)</i>	» 21
<i>Plenaria</i>	» 21
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 27
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 47
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 50
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 51
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 63
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: *Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Ncl-CIaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 216)</i>	<i>Pag.</i>	69
<i>Plenaria</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 217)</i>	»	82
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	83
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	87

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	91
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	92
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	93
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	93
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	95

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	97

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

21^a Seduta

*Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRAXI*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(423) Elena TESTOR e altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(12) Julia UNTERBERGER e DURNWALDER. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(230) Tatjana ROJC e ALFIERI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) interviene per porre la questione concernente l'opportunità di valutare i costi che deriverebbero dall'applicazione della Carta in titolo.

Il presidente Stefania CRAXI fa presente, al riguardo, che i profili finanziari dei disegni di legge di ratifica verranno adeguatamente esaminati dalla Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il relativo parere.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), dopo aver richiamato l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, secondo una recente indagine, gli italiani parlano a casa sempre meno il dialetto locale, mette anch'egli l'accento sull'esigenza di valutare con attenzione le ricadute che possono conseguire a determinate scelte legislative in campo linguistico: in proposito, richiama l'esempio dell'idioma ladino in Trentino-Alto Adige, che viene utilizzato in ben tre telegiornali.

Il senatore MENIA (*FdI*) svolge una serie di considerazioni sulle varie sfaccettature e implicazioni connesse alla legittimazione di certe realtà linguistiche locali.

A suo modo di vedere, nulla osta affinché vengano garantite, ai vari livelli normativi, le specificità linguistiche, minoritarie e non, delle diverse regioni, ma, al contempo, deve rimanere imprescindibile che tali riconoscimenti debbano essere, in ogni caso, ricompresi in una unica fattispecie linguistica nazionale. Sotto tale aspetto, si inserisce la sua proposta, cui aveva accennato nella precedente seduta, di inserimento nella carta costituzionale dell'espressione per cui la lingua italiana rappresenta la lingua ufficiale del Paese.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) interviene nuovamente per precisare che qualsivoglia lingua minoritaria va tutelata ma non in contrapposizione con la lingua nazionale. Ad esempio, ricorda come, sempre in Trentino-Alto Adige, tutti coloro che parlano ladino si esprimono, comunque, anche in italiano e in tedesco.

Il senatore MARTON (*M5S*) rammenta come, tuttavia, il compito delle Commissioni riunite, nella sede corrente, sia essenzialmente quello di recepire gli articoli e gli allegati della Carta del Consiglio d'Europa del 1992.

Il senatore Antonella ZEDDA (*FdI*), relatore, nel condividere molte delle affermazioni testé svolte dai colleghi, si sofferma brevemente sulle principali caratteristiche della realtà linguistica presente in Sardegna.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) invita i commissari a limitare la disamina all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme contenute nella Carta, la quale, peraltro, già dispone, in maniera rigorosa, la distinzione tra lingue minoritarie, dialetti e lingue dei migranti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

27^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA*

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore della 2^a Commissione, d'intesa con il senatore Orsomarso, relatore della 6^a Commissione, illustra analiticamente la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sottolineando la disponibilità dei relatori a valutare le osservazioni e le proposte che saranno formulate dai Gruppi e ad integrare eventualmente la proposta testé illustrata.

Il presidente GARAVAGLIA, rimarcando l'apertura e la disponibilità dei relatori affinché le Commissioni riunite possano contribuire a modi-

ficare ed integrare la proposta di parere, preannuncia che le stesse saranno nuovamente convocate la prossima settimana per la valutazione complessiva del documento.

Dopo l'intervento del senatore TURCO (*M5S*), che ricorda che la propria parte politica aveva già formulato una serie di osservazioni rimesse alla valutazione dei relatori e del Governo, il presidente GARAVAGLIA e il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ribadiscono che lo schema di parere potrà essere ulteriormente integrato e modificato nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, come modificata dalla legge 11 marzo 2025, n. 28;

rilevato che il provvedimento dà complessiva attuazione ai principi e criteri direttivi della legge di delega in materia di mercati dei capitali, emittenti, governo societario e controlli;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di abrogare integralmente la disciplina del cosiddetto *interlocking*, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) valuti il Governo l'opportunità di rendere derogabile ovvero di abrogare l'istituto del cosiddetto voto di lista obbligatorio previsto dall'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dal presente schema di decreto, in ogni caso assumendo come riferimento quanto previsto dagli altri ordinamenti dell'Unione;

c) valuti il Governo l'opportunità di semplificare e abbreviare l'*iter* di quotazione per quelle società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in un ordinamento dell'Unione europea;

d) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla disciplina della società di partenariato, di prevedere: (i) il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale, ad esempio, quello di società in accomandita semplice, e ad una disciplina societaria più flessibile, in particolare nel caso di società di partenariato sotto soglia; (ii) modifiche volte a chiarire l'assetto delle prerogative di gestione in caso di gestione interna e di gestione esterna;

e) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sugli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per prevedere la sterilizzazione dei diritti di voto plurimo e maggiorato nelle deliberazioni aventi ad oggetto: operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; il trasferimento della sede sociale all'estero; l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2393 del

codice civile; l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-bis; le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1; il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 2;

f) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla procedura di acquisto totalitario delle azioni di cui all'articolo 112-bis, di anche alternativamente: (i) allineare alla disciplina dell'OPA obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 2, il riferimento alla media dei prezzi; (ii) prevedere che la relazione illustrativa dell'operazione sia preventivamente notificata alla Consob, al fine di consentire all'Autorità di indicare eventuali modifiche e integrazioni, secondo procedure e tempistiche certe; (iii) introdurre un *quorum* deliberativo ulteriormente rafforzato per l'assemblea straordinaria di cui al comma 5 dell'articolo 112-bis; (iv) introdurre regole volte a favorire la stabilità degli effetti, prevedendo che non possono essere pronunciate invalidità una volta effettuale tutte le formalità pubblicitarie e che la delibera di acquisto totalitario abbia esecuzione solo decorso un certo lasso di tempo dall'iscrizione nel registro delle imprese;

g) valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 125-bis.¹ prevedendo: (i) una riduzione della soglia richiesta dal comma quarto cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea, non necessariamente parametrando al possesso di una percentuale del capitale sociale in assemblea; (ii) una riduzione della soglia richiesta dal comma quinto per chiedere che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione; (iii) una modifica al comma 3 che chiarisca che lo statuto possa prevedere anche che l'assemblea si tenga in modalità tradizionale;

h) valuti il Governo l'opportunità di escludere i clienti professionali su richiesta dal novero di quelli nei cui confronti possono operare in Italia in libera prestazione di servizi le imprese e le banche di Paesi terzi;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 57-ter, dedicato alla crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto, un flusso informativo dal Tribunale alla Banca d'Italia, affinché siano tempestivamente comunicati all'Autorità i provvedimenti adottati;

j) valuti il Governo l'opportunità che l'articolo 148.3, nell'attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, faccia salva la possibilità di una diversa previsione statutaria;

k) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che ai sensi dell'articolo 2396-bis è l'organo amministrativo della società a concedere l'autorizzazione di cui al primo comma;

l) valuti il Governo l’opportunità di introdurre ulteriori presidi a tutela delle minoranze nel caso di *down-listing*, anche assumendo come riferimento quanto previsto dagli altri ordinamenti dell’Unione;

m) valuti il Governo l’opportunità di estendere il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 148, comma 4, per dichiarare la decadenza dei componenti dell’organo di controllo da parte dell’organo competente a nominarli;

n) valuti il Governo l’opportunità, all’articolo 147-*sexies*, comma 3, di meglio chiarire e differenziare – eventualmente attraverso un espresso riferimento agli ambiti di rispettiva competenza – la posizione e il ruolo del comitato preposto al controllo dei rischi e dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nel compito di assicurare la rappresentazione unitaria dei rischi;

o) valuti il Governo l’opportunità di non estendere la nuova disciplina delle modalità di svolgimento assembleare alle società cooperative o di modulare tale estensione;

p) valuti il Governo l’opportunità di gradualmente prevedere, anche per le società diverse dagli emittenti quotati, l’eliminazione degli obblighi di informazione tramite pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani;

q) valuti il Governo l’opportunità di modificare alcuni aspetti della disciplina dell’OPA al fine di garantire maggiori presidi di tutela delle minoranze, soprattutto nel caso di OPA da *delisting*, ed evitare la possibilità di un eccessivo rafforzamento del controllo senza obbligo di lanciare l’OPA;

r) valuti il Governo l’opportunità di prevedere il diritto di recesso per i soci che non concorrono, successivamente all’ammissione delle azioni alla negoziazione, alla modifica dello statuto ai sensi degli articoli 154.3, 154.4, 154.5, ove il medesimo sia previsto dallo statuto;

s) valuti il Governo l’opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’assemblea di cui all’articolo 154.3, comma 3, prevedendo una riduzione della soglia partecipativa massima che lo statuto può prevedere per la presentazione da parte dei soci di candidature per la nomina del consiglio di amministrazione, modulando eventualmente la soglia in base alla capitalizzazione di borsa.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

429^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
TOSATO*

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. – Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Ha inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ribadisce la contrarietà della propria parte politica all'approvazione di una legge apposita di contrasto all'antisemitismo, ritenendo che la normativa legislativa vigente e, in particolare, la cosiddetta « Legge Mancino » risultino già adeguate nel contrasto agli episodi di razzismo e di antisemitismo.

A sostegno della propria contrarietà, ricorda due episodi verificatisi di recente – uno al liceo Righi di Roma e l'altro in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria tenutasi ieri nell'aula del Senato – in cui è emersa la tendenza ad equiparare l'antisemitismo, che è un crimine, con l'antisionismo, che rappresenta un fenomeno diverso, su cui ci si può riconoscere o meno, ma che comunque non è assimilabile all'antisemitismo.

Questo rappresenta il motivo di fondo alla base della sua contrarietà rispetto al disegno di legge n. 1004, adottato ieri come testo base.

Peraltra, la suddetta proposta legislativa, insieme ad altri disegni di legge abbinati, richiama la definizione operativa sull'antisemitismo adottata nel 2016 a Bucarest dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), in cui si parte dall'identificazione del popolo ebraico con lo stato di Israele.

Tuttavia, la definizione stessa si proponeva di non determinare conseguenze giuridiche a cascata. Inoltre, diverse delle tesi contenute nella definizione IHRA erano sostenute dal Likud, ossia il partito conservatore della destra israeliana, e contestate dalle forze politiche progressiste. Inoltre, delle undici definizioni operative dell'IHRA, sei attengono a questioni relative alle politiche dello stato d'Israele, il che le rende politicamente opinabili.

Ricorda poi come in Israele vi siano molti movimenti e associazioni che condannano l'*apartheid* nei confronti dei Palestinesi, anche attraverso forme di boicottaggio. Al riguardo, le politiche di boicottaggio possono essere appoggiate o meno, ma considerare antisemita chi contesta al governo israeliano le politiche di *apartheid* ai danni dei Palestinesi rappresenta un totale cortocircuito logico.

Rivendica di avere sostenuto in determinate occasioni che nello stato di Israele siano poste in essere politiche di *apartheid* contro i Palestinesi senza per questo ritenersi antisemita o accettare di essere additato come tale.

Denuncia, quindi, il rischio che dai disegni di legge in esame derivi una lesione della libertà di manifestazione del pensiero e ritiene che il disegno di legge n. 1004, adottato come testo base, presenti profili di costituzionalità sia per quanto riguarda la compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione, sia con l'articolo 25 sul principio di legalità delle norme penali, in quanto uno dei punti di debolezza della definizione IHRA consiste proprio nella indeterminatezza di alcune tesi.

Fa poi presente come, già a legislazione vigente, l'articolo 604-bis del codice penale, introdotto dalla cosiddetta « Legge Mancino », persegua l'incitamento all'odio razziale o la negazione della Shoah; altresì, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, per configurare un'ipotesi di reato, è richiesta la concretezza dell'offesa, la rilevanza sociale e la finalità propagandistica, in quanto anche la libertà di espressione più aspra merita comunque una tutela.

Auspica che, nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge, non ci si attesti su una posizione di muro contro muro ma possano individuarsi spazi di confronto effettivo.

Rammenta poi come, sulla base della definizione IHRA, le accuse di antisemitismo siano state rivolte anche a un'associazione come *Amnesty International* e, all'interno delle Nazioni Unite, siano stati posti in essere diversi tentativi di ingabbiare la discussione, il che ha spinto varie organizzazioni a inviare una lettera al Segretario generale dell'ONU, richiamando la necessità di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero.

Auspica quindi che il Parlamento possa affrontare il tema senza scadere nella contrapposizione frontale e ritiene che non si possa giungere al paradosso per cui lo stato di Israele sia l'unico Paese al mondo non soggetto a critiche. A tale riguardo, richiama le considerazioni di Anna Foa sul pericolo di porre in essere forzature che rischiano di alimentare l'antisemitismo invece di contrastarlo.

Altresì, ricorda un saggio del 1996 del grande scrittore Abraham Yeshua « Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare », in cui si ammonisce sul fatto che additare come antisemita chi è antisionista non farà diminuire il numero degli antisionisti, ma, al contrario, aumenterà quello degli antisemiti.

In conclusione, ribadisce la necessità di non scadere in una discussione puramente ideologica, con il rischio che i danni siano maggiori rispetto ai benefici.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) ritiene che oggi Israele sia l'unico stato al mondo che subisce un certo tipo di critiche, in ragione della sua sola esistenza. Peraltro, tali critiche, oltre ad essere formulate in maniera spesso discutibile, vengono indirizzate anche a persone di religione ebraica, che magari hanno una cittadinanza diversa da quella israeliana.

Evidenzia, a titolo esemplificativo, come l'avversione o l'antipatia nei confronti del governo dittoriale cinese non determini atteggiamenti di ostilità nei confronti delle comunità cinesi in Italia o richieste finalizzate ad una presa di distanza dei cittadini cinesi dal loro Governo. Invece, tali richieste sono state avanzate da diversi esponenti politici italiani nei confronti delle comunità ebraiche, con riguardo alle politiche del governo Netanyahu.

Fa, quindi, presente come la definizione sul l'antisemitismo dell'IHRA specifichi chiaramente che le critiche rivolte a Israele, analoghe a

quelle rivolte ad altri Stati, non possano essere considerate espressione di antisemitismo.

In realtà, nei confronti dello stato di Israele vengono mosse critiche che, per esempio, non sono rivolte ad altri Stati come la Repubblica popolare cinese o la Turchia. Un caso sintomatico di tale atteggiamento è rappresentato dalla richiesta volta ad assegnare tutto il territorio *«from the river to the sea»* alla Palestina, cancellando di fatto Israele dalle carte geografiche.

È quindi evidente come, nei riguardi dello stato di Israele, venga applicato uno *standard* diverso.

Per quanto attiene poi alla tutela della libertà di espressione, fermo restando che essa va sempre difesa, rammenta che, per esempio, il reato di diffamazione rappresenta una limitazione della libertà di espressione, in modo da non trascendere nell'offesa e nel dileggio.

Sottolinea poi come l'antisemitismo abbia una sua precisa storicità, essendo il prodotto della nostra storia. La stessa parola « ghetto » ha origine nel dialetto veneziano. I nostri concittadini di religione ebraica, al pari di quelli di altre minoranze religiose come i valdesi, hanno potuto ottenere la cittadinanza italiana soltanto con lo Statuto albertino nel 1848.

Nella storia delle persecuzioni verso il popolo ebraico, la Shoah è una tragedia recente, che va ad aggiungersi a una serie molto più risalente di episodi di odio, violenza e discriminazione.

Pochi anni fa, al di fuori della sinagoga di Roma, un bambino ha perso la vita a causa di un attacco terroristico e l'idea della esistenza di una *lobby* finanziaria giudaica che dominerebbe il mondo rappresenta un pregiudizio così radicato da colpire anche neonati o bambini piccoli, per il solo fatto di essere nati in una famiglia di religione ebraica.

Il veleno dell'antisemitismo non è mai sparito del tutto, ma è rimasto negli ultimi anni latente, per riemergere in maniera pretestuosa dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. Peraltro, le drammatiche vicende del 7 ottobre hanno visto ragazzi che partecipavano ad un concerto rapiti e assassinati per il solo fatto di essere ebrei.

Rammenta poi le accorate parole della presidente Noemi Di Segni, che ha denunciato la paura di molte persone di religione ebraica a camminare per strada o a esporre in evidenza i simboli dell'appartenenza alla comunità ebraica.

Altresì, ricorda che la senatrice a vita Liliana Segre e l'ex parlamentare Emanuele Fiano vivono sotto scorta per il solo fatto di essere ebrei, mentre altri esponenti politici, come lui stesso, pur appartenendo alla stessa associazione di Emanuele Fiano, ossia *«Sinistra per Israele»* possono muoversi senza scorta in quanto non ebrei.

È quindi evidente la necessità che il Parlamento approvi una legge chiara – nel rispetto delle garanzie di tutela della libertà di espressione e di riunione – per contrastare questi episodi di odio e di discriminazione nei riguardi del mondo ebraico.

A fronte di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, quale per esempio una manifestazione neonazista e quindi di per sé

antisemita, è giusto che l'autorità di pubblica sicurezza possa impedire tali cortei, per i quali non è obiettivamente invocabile la libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore MALAN (*FdI*) osserva preliminarmente di aver trovato argomenti condivisibili sia nell'intervento del senatore De Cristofaro che in quello del senatore Scalfarotto, il che rafforza l'auspicio di poter giungere all'approvazione di una legge condivisa.

Per quanto riguarda poi la definizione operativa di antisemitismo adottata dall'IHRA, evidenzia come l'antisemitismo e l'antisionismo, sul piano formale, rappresentino concetti diversi, rilevando tuttavia che, una determinata declinazione dell'antisionismo può degenerare facilmente in antisemitismo.

Il movimento sionista ha dato origine allo stato di Israele e una cosa è, per esempio, contrastare l'espansionismo degli insediamenti delle colonie israeliane, altro, e ben diverso, è contestare l'esistenza stessa di Israele.

Inoltre, richiedere a tutte le persone di religione ebraica, anche se cittadini di un altro stato, di rendere conto delle politiche del governo Netanyahu, sconfinia in un sostanziale razzismo.

Il movimento sionista nasce poi come risposta al fatto storico per cui il mondo ebraico non aveva trovato, nei secoli, uno spazio sicuro in cui vivere. La presenza di una forte minoranza ebraica in Germania o in Italia, all'inizio del ventesimo secolo, deriva dall'immigrazione in tali Paesi di persone di religione ebraica che erano dovute fuggire dall'Europa dell'est.

L'esigenza quindi di individuare un paese dove poter vivere in libertà e in sicurezza nasce molto prima della Shoah ed è dovuta a secoli di persecuzioni, di pogrom e di eventi simbolici di discriminazione, come il celeberrimo « caso Dreyfus ».

Peraltra, dopo lo smembramento dell'Impero ottomano, alla fine della prima guerra mondiale, il mandato britannico in Palestina ha a lungo bloccato la possibilità per le persone di religione ebraica di trasferirsi in Israele, sebbene nella Conferenza di Sanremo fosse stata prevista l'assegnazione al futuro stato o focolare ebraico, dell'intera area territoriale compresa tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo.

Nei giorni nostri, si assiste poi ad una forte emigrazione di persone ebree dalla Francia verso lo stato di Israele, a causa di una sensazione di forte insicurezza in territorio francese, concretizzatasi in episodi specifici.

Ne consegue come l'antisionismo rischia di avvicinarsi molto all'antisemitismo, se declinato secondo certe modalità pratiche.

Evidenzia, quindi, come molte delle risoluzioni adottate in sede ONU sul conflitto israelo-palestinese siano quantomeno squilibrate; inoltre, a sostegno dei probabili 30.000 giovani massacrati in Iran dal regime degli ayatollah, non si è assistito ad una mobilitazione neppure paragonabile a quella a sostegno dei morti nella Striscia di Gaza.

Per quanto attiene poi al contrasto nei confronti dell'antisemitismo, richiama la necessità di una politica rigorosa sul piano culturale ed educativo, sottolineando come il contrasto agli atti e alle dichiarazioni antisemite non possa assolutamente assurgere a pretesto per limitare la libertà di espressione.

Dopo aver richiamato sul punto la propria esperienza nella scorsa legislatura all'interno della Commissione per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo, presieduta dalla senatrice Segre, e dopo aver citato le trattative tra la Germania nazista e la Francia, a seguito della sconfitta di quest'ultima nel giugno del 1940, ribadisce la necessità di investire sull'educazione, sulla cultura e sulla prevenzione, facendo però molta attenzione a censurare o perseguire per via penale le manifestazioni di pensiero.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), nel richiamare un episodio della propria storia familiare concernente il carteggio tra il suo bisnonno e il nonno, entrambi di religione ebraica, alla vigilia dell'entrata in vigore delle leggi razziali in Germania, osserva preliminarmente come vi sia la tendenza a piegare le scelte politiche rispetto a quelle che sono anche le nostre contraddizioni e, in questo contesto, si tenda ad attribuire all'antisemitismo una singolarità che lo renderebbe differente rispetto alle persecuzioni di stampo razzista nei confronti di altri popoli, etnie e religioni.

Tuttavia, le persecuzioni e le discriminazioni hanno colpito, per esempio, anche le comunità rom e sinti, che sono state vittime, insieme agli ebrei, dei campi di sterminio nazisti.

Tale tendenza trova motivazione nel fatto che l'antisemitismo è presente nella nostra storia, nella nostra religione e anche nella struttura urbanistica delle nostre città, il che suscita in noi un senso di colpa.

Tuttavia, se non vi è la capacità di sciogliere questo nodo si rischia di adottare un'impostazione politica errata, in quanto il razzismo che ha ad oggetto il mondo ebraico non è diverso da quello che colpisce i rom, i sinti e altre popolazioni.

È peraltro erroneo l'atteggiamento volto a mettere in contraddizione il contrasto all'antisemitismo e il movimento in favore della Palestina, come se, paradossalmente, tutti i Palestinesi volessero eliminare tutti gli ebrei. Invece, il conflitto israelo-palestinese è un conflitto per il territorio da cui si può trovare una via d'uscita soltanto tutelando i diritti di entrambi i popoli, perché la difesa dell'uno implica anche la difesa dell'altro.

Ritiene che, se si vuole davvero fare i conti con la nostra storia e risolvere le nostre contraddizioni, recepire una definizione che si presta a strumentalizzazioni rappresenti un profondo errore, così come l'identificazione tra lo stato di Israele e il mondo ebraico non aiuta a contrastare l'antisemitismo.

Rispondendo alle considerazioni del senatore Malan sulle vicende dell'Iran rivendica di aver partecipato a tutte le iniziative in sostegno degli Iraniani perseguitati dal regime degli ayatollah. La minore partecipazione a tali iniziative rispetto a quelle in favore della Palestina è proba-

bilmente dovuta al fatto che il conflitto israelo-palestinese è visto da noi come un conflitto molto vicino, che ci interessa direttamente, mentre altre vicende, altrettanto drammatiche, come quelle che si stanno verificando in Iran e nel Myanmar, sono viste come lontane e distanti.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) apprezza che dalla discussione stia emergendo l'esigenza e il desiderio di un confronto leale.

Rispetta poi l'opinione secondo la quale una legge apposita contro l'antisemitismo rischi di alimentare tale fenomeno. Tuttavia, dall'analisi dei dati statistici, emerge come gli episodi di antisemitismo abbiano subito una recrudescenza in assenza di una legge.

Al riguardo, rammenta l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, di cui oggi ricorre la festività, secondo il quale una legge riveste due finalità: l'astensione da azioni malvagie e la promozione delle virtù.

Ritiene quindi che la specificità dell'antisemitismo sia legata ai caratteri della sua storia e abbia radici in oltre 2000 anni risalenti all'Impero romano.

La definizione sull'antisemitismo adottata dall'IHRA rappresenta poi la base per le strategie nazionali di contrasto all'antisemitismo ed è compito di un legislatore avveduto partire dalla situazione esistente, per cercare di migliorarla.

Formula quindi un apprezzamento per il fatto che diversi disegni di legge in esame puntino a contrastare l'antisemitismo partendo dalla definizione operativa dell'IHRA e concorda con la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, volta a rafforzare la strategia di contrasto all'antisemitismo.

Non si può tuttavia pensare di rafforzare tale strategia, basata sulla definizione IHRA, cambiando la definizione medesima.

Ritiene che tale definizione vada applicata senza attribuirvi una veste legislativa: in tal modo, verrebbero fugate le preoccupazioni, a suo avviso infondate, secondo le quali la definizione operativa dell'IHRA impedirebbe le critiche alle politiche del governo israeliano o le critiche al sionismo.

L'obiettivo del legislatore dovrebbe quindi consistere nel rafforzare la strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo, per esempio eliminando dalle piattaforme *social* tutti i discorsi di odio, attraverso il conferimento di adeguate prerogative all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le leggi, tuttavia, come precedentemente ricordato, non servono soltanto a contrastare il male, ma anche ad educare e a promuovere le virtù. Una legge da sola non rappresenta una condizione sufficiente per cambiare culture e comportamenti sociali, tuttavia può comunque rappresentare un valido sostegno, in termini di azione in ambito scolastico, universitario e culturale, per esempio scongiurando derive verso forme di boicottaggio fanatiche e radicalizzanti.

A tale riguardo manifesta il proprio favore nei confronti di boicottaggi mirati, ma il proprio radicale dissenso verso boicottaggi generici ai danni di popoli e culture.

Nel ricordare quindi l'episodio di una manifestazione del movimento Pro-pal, svoltasi ieri dinanzi alla sede del suo Partito e avente ad oggetto la sua persona, ringrazia il collega De Priamo per la solidarietà manifestata e rivendica la propria posizione volta a difendere e a tutelare i diritti sia dei cittadini italiani di religione ebraica sia dei cittadini italiani di religione musulmana. Altresì, ribadisce una posizione di equivicinanza nei confronti dei diritti sia di Israele che della Palestina.

Rammenta poi come il movimento sionista abbia diverse anime e ricorda che quello di tradizione laburista si batte per il diritto di ciascun popolo ad autodeterminarsi nella propria terra. Questo tipo di sionismo è quindi anche favorevole alla creazione di uno Stato palestinese.

Relativamente all'introduzione di norme di carattere penale, esprime apprezzamento per la cautela manifestata dai senatori De Cristofaro e Malan ed invita ad un ripensamento dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1004, adottato come testo base, in quanto ogni limitazione della libertà di parola e di critica rappresenta una fonte di preoccupazione.

Condivide invece forme di giustizia riparativa, come quelle prospettate nel disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri.

In conclusione, ribadisce l'importanza di giungere all'approvazione di una buona legge, lavorando in sede emendativa per individuare gli opportuni correttivi e miglioramenti, e rimarca la pericolosità degli episodi di antisemitismo, che oggi colpiscono il mondo ebraico, ma che, in un futuro non molto lontano, potrebbero prendere di mira anche altre realtà.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nel sottolineare come alcuni interventi abbiano negato la specificità storica dell'antisemitismo rispetto ad altri fenomeni di razzismo e di discriminazione, ritiene utile ribadire l'unicità dei tratti storici che distinguono l'antisemitismo e la Shoah rispetto ad altri casi aberranti di sterminio, come, per esempio, quello perpetrato dai khmer rossi di Pol Pot in Cambogia.

È risaputo come il mondo ebraico si porti dietro di sé una lunga storia di discriminazioni e di persecuzioni, oltre alla fatica di trovare un territorio in cui fondare il proprio Stato.

La necessità di una legge *ad hoc* nasce da queste particolarità, che il senatore Romeo aveva colto già nel gennaio del 2024, presentando il disegno di legge n. 1004, adottato ieri come testo base.

Ribadisce quindi l'auspicio di addivenire ad una legge apposita, che sia il frutto di una sintesi e di un'intesa, in risposta ad esigenze storiche ben note.

In merito alle disposizioni di carattere penale, fa presente di averle inserite nel proprio disegno di legge a seguito di un confronto con settori della società civile, ma di essere disponibile ad un confronto che veda il contributo di tutti. Al riguardo, rammenta come l'articolo 3 del disegno di legge 1004 possa incidere sulla libertà di riunione. Inoltre, in un re-

cente intervento, la presidente dell’Ucei Noemi Di Segni ha proposto di vietare il saluto romano, tema sul quale sono intervenute anche alcune pronunce della Corte di cassazione.

Nell’evidenziare, poi, la differenza tra le critiche alle politiche del governo israeliano e gli attacchi all’esistenza stessa dello stato di Israele, ricorda – per quanto attiene al conflitto israelo-palestinese – di essere favorevole non alla generica formula dei « due popoli, due Stati », bensì a quella dei « due popoli, due democrazie ».

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 20 di oggi, mercoledì 28 gennaio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Mercoledì 28 gennaio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 262**

*Presidenza del Vice Presidente
SISLER*

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO VINCENZO DIONISI, ESPERTO, INTERVENUTO SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 1515 (INTRODUZIONE DEL REATO DI MANIPO-
LAZIONE E MENTALE)*

Plenaria

359^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
SISLER*

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario
di Stato per il medesimo Dicastero Delmastro Delle Vedove.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118,
recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della re-
sponsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'ob-
bligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)**

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non
ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore SALLEMI (*FdI*), accogliendo i rilievi avanzati nel dibattito sul provvedimento, illustra la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), dichiarando di apprezzare il lavoro svolto dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

Annunciano a nome dei rispettivi Gruppi il voto di astensione la senatrice LOPREIATO (*M5S*) e i senatori SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e BAZOLI (*PD-IDP*).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni illustrata dal relatore è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella giornata del 20 gennaio.

Il presidente SISLER ricorda che sul provvedimento aveva avuto inizio la discussione generale. Chiede pertanto se vi siano ulteriori interventi in questa sede.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) e i senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) propongono di svolgere un ciclo di audizioni prima di passare all'esame dell'articolato.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza per una più puntuale definizione.

Chiede quindi la parola la senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) che, richiamando l'intervento svolto nella precedente seduta, chiede al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, come saranno scelte le strutture di comunità in cui saranno collocati i detenuti e se l'Esecutivo abbia già definito le modalità di inserimento delle persone detenute, anche con riguardo alla presenza della polizia penitenziaria.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE fa presente che, per le misure alternative previste dal disegno di legge, saranno utilizzate le strutture già esistenti ed accreditate ma specifica che sarà evitato qualunque disagio ai tossicodipendenti già presenti nelle comunità e non colpevoli di nessun reato. Esclude in ogni caso che vi siano forme di « mi-

litarizzazione » di queste strutture, all'interno delle quali non opereranno comunque le guardie carcerarie. Inoltre, sottolinea che il primo obiettivo del disegno di legge non è tanto quello di deflazionare il sovraffollamento carcerario – che certamente può rappresentare un benefico effetto collaterale – ma piuttosto quello di dare una seconda opportunità a chi, tossicodipendente o alcoldipendente, è detenuto in ragione della sua dipendenza, nel presupposto che sia il demone della droga o dell'alcol ad averlo indotto a commettere reati. È previsto un processo di certificazione dello stato di tossicodipendenza, ma una delle innovazioni più importanti rappresentate dal provvedimento è l'introduzione di un patteggiamento nella fase di esecuzione della pena che consente già al giudice del merito di prevedere il passaggio alla comunità per l'esecuzione della misura alternativa. Per avviare il programma nella prima fase il disegno di legge prevede l'impegno di risorse finanziarie non sufficienti in prospettiva, ma che rappresentano un impegno concreto verso la realizzazione di un progetto più compiuto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ringrazia il sottosegretario Delmastro per la disponibilità dimostrata nel fornire chiarimenti alla Commissione, anticipando che il suo Gruppo si riserva di valutare, anche a seguito delle audizioni, il contenuto del provvedimento, auspicando che la maggioranza dimostri in questo caso una disponibilità a condividere il percorso legislativo. Chiede quindi di sapere se il Governo abbia già un'idea di quante sono le persone che potranno usufruire del nuovo sistema tra quelle presenti nella popolazione carceraria.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, rispondendo al senatore Bazoli, fa presente che l'Esecutivo, nel congegnare il provvedimento, non è partito dal dato numerico relativo alla popolazione carceraria attuale. Allo stato, circa un terzo della popolazione carceraria attuale è rappresentato da detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che per usufruire delle misure alternative devono far riferimento alla magistratura di sorveglianza. Il cambiamento di prospettiva del disegno di legge è rappresentato dal fatto che, pur nel rigore dell'applicazione della pena, per i detenuti affetti da dipendenze sarà possibile patteggiare le modalità di esecuzione della pena medesima attraverso la scelta del percorso trattamentale in comunità. La volontà generale del legislatore è infatti quella di andare incontro a chi sceglie un percorso trattamentale attraverso la previsione di specifiche misure alternative alla custodia in carcere. Questa è un'opportunità per il detenuto, che tornerebbe a scontare pena in carcere ove il programma terapeutico non risultasse positivamente concluso. Fa infine presente che il Governo, nell'elaborazione del provvedimento, ha dialogato in maniera costruttiva con la magistratura di sorveglianza nella ferma volontà di intraprendere un percorso virtuoso.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il sottosegretario Delmastro per i chiarimenti forniti e auspica che vi sia la possibilità di interloquire ulteriormente su altri specifici punti del provvedimento.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE assicura la propria disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento necessario ai lavori della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 363

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che:

già in sede di espressione delle osservazioni sull'Atto del Governo n. 58 recante il recepimento della direttiva 2021/2118 la Commissione giustizia aveva precisato l'opportunità, in sede di adozione del decreto legislativo definitivo, di ricercare una soluzione normativa al fine di tutelare i veicoli di cui all'articolo 60 del codice della strada e di veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, anche prevedendo specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 2023, l'articolo 122 del Codice delle assicurazioni dispone che l'obbligo assicurativo sia previsto non più in relazione alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione del veicolo stesso, con la conseguenza che i veicoli di cui all'articolo 60 del codice della strada e di veicoli con una immatricolazione ultratrentennale anche se non circolanti non sono esclusi dall'obbligo assicurativo;

l'articolo 122-bis del medesimo Codice già prevede la possibilità per i veicoli di interesse storico di sospendere la polizza assicurativa, in ragione del loro utilizzo saltuario;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1) dello schema di decreto legislativo in esame limita ulteriormente la deroga dell'obbligo assicurativo al solo veicolo che « sia privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo »;

– tale deroga non può certo applicarsi senza eccezioni ai veicoli d'epoca, in quanto alcune delle loro parti essenziali – come il motore – costituiscono proprio il nucleo del loro valore storico e culturale, con la conseguenza che tali veicoli resteranno sottoposti all'obbligo assicurativo con i correlati ingenti oneri finanziari a carico dei proprietari (collezionisti privati o musei);

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2) dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni prevedendo che in relazione ai veicoli storici l'obbligo assicurativo

possa essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore;

rilevato infine che:

i veicoli di cui all'articolo 60 del codice della strada e di veicoli con una immatricolazione ultratrentennale rappresentano un bene del patrimonio culturale che deve essere tutelato;

per quanto di propria competenza, esprime osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

si ribadisce l'opportunità di individuare, in sede di definizione del decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 184 del 2023, soluzioni normative che tutelino il motorismo storico, sia prevedendo specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione dei veicoli di cui all'articolo 60 del codice della strada e dei veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, sia confermando la possibilità – per questi stessi veicoli – di stipulare assicurazioni solo limitatamente a determinate manifestazioni, di sospendere l'assicurazione quando in veicolo non è effettivamente circolante ovvero di prevedere la portabilità della targa nell'ambito di polizze cumulative;

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) n. 1), si segnala l'opportunità di evidenziare in modo puntuale quali siano le componenti (o, meglio, la mancanza di componenti) che possano rendere il veicolo stabilmente inidoneo all'utilizzo, salvaguardandone al contempo il valore storico e documentale, poiché l'originalità e la conservazione delle parti ne rappresentano un elemento essenziale;

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) n. 2), si valuti la possibilità dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per i soli veicoli di interesse storico e collezionistico al superamento del trentesimo anno di età o qualora i predetti veicoli siano parte di un'esposizione museale previa autocertificazione dei loro possessori o dei titolari delle esposizioni museali sull'impossibilità di circolare e sulla loro custodia in ambiente chiuso.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

322^a Seduta

*Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA*

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.

Evidenzia, in particolare, che il capo II (articoli da 2 a 6) prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marine esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX).

Per quanto riguarda il capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo bre-

vetto, il Governo ha reso noto di aver svolto il *test* di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere.

Rileva, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa, e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, al fine di dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma sulla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività subacquea a scopo ricreativo, ritenendo che il vigente quadro normativo applicabile sia già sufficiente a tutelare la sicurezza dei soggetti interessati e gli interessi pubblici. L'aggravio normativo previsto dalle disposizioni in esame costituirà pertanto un ostacolo al settore turistico.

Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritiene il disegno di legge particolarmente delicato, anche con riferimento alla delimitazione delle acque relative alla zona contigua italiana. Ricorda, al riguardo, l'Accordo di Caen con la Francia, firmato nel 2015 ma poi non ratificato dall'Italia, che avrebbe stabilito i confini marittimi tra i due Paesi, assegnando alla Francia acque tradizionalmente italiane.

Suggerisce, pertanto, di aggiungere nel parere una richiesta di coinvolgimento della Commissione prima della definitiva conclusione degli accordi internazionali di delimitazione dei confini delle rispettive zone contigue.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime la sua ferma contrarietà rispetto a richieste di coinvolgimento della Commissione in merito a procedure relative all'adozione di atti che sono già ben definite e che non richiedono di essere ulteriormente aggravate.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime comprensione per l'importanza attribuita al tema, considerando che il futuro passa anche attraverso il tema della sovranità sul mare. Tuttavia, non condivide la richiesta di uno specifico coinvolgimento della 4^a Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge contiene, agli articoli 2 e 3, alcune previsioni in merito all'istituzione della zona contigua e agli accordi con gli Stati interessati. Propone, pertanto, di precisare nel parere che, in vista dell'adozione di tali provvedimenti, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei.

Il relatore SATTA (*FdI*) accoglie la proposta di inserimento dell'osservazione e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime contrarietà su una proposta che ritiene inopportuna. Preannuncia, per questo motivo, il suo voto di astensione.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, in ragione dell'inserimento dell'ultima osservazione, che ritiene incongruente.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e relativi controlli.

Nelle premesse propone di ricordare che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni deroga-

torie già introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, secondo cui « gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe », e che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).

Ritenendo che esso risulti coerente con l'ordinamento europeo, propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, sebbene siano da accogliere con favore alcune innovazioni, come il regime di assicurazioni « stagionali » per i veicoli idonei a « uscite » solo contingente, sia da valutare l'opportunità di rafforzare la *ratio* dello schema di decreto, anche nell'ambito di prossime iniziative legislative, mediante l'introduzione di criteri di individuazione dei veicoli qualificabili come rottami da smaltire, in conformità con la normativa europea.

Inoltre, a tale proposito, propone di invitare a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione « preventiva » dell'interesse storico-collezionistico di veicoli in attesa di restauro, con l'effetto che tutti i veicoli privi di detto riconoscimento resterebbero esclusi dalla disciplina derogatoria e ricadrebbero nel novero dei rottami da smaltire.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Propone, in particolare, di ricordare nelle premesse che il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impol-

linatori e la connettività fluviale, e che esso contribuisce all'implementazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (*Habitat*), che prevedono condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 2 dello schema di decreto, che individua le autorità nazionali competenti, e l'articolo 3, il quale disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento, che ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e presentare alla Commissione europea entro il 1^o settembre 2026.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostante con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025.

Dopo aver dato conto anche dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti, illustra un conferente schema di parere in cui propone di esprimere parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo, e parere non ostante sui restanti subemendamenti e sugli emendamenti della Relatrice.

In aggiunta, propone di rilevare una residua incongruenza nei commi 4 e 5 dell'articolo 11, rispetto agli emendamenti 2.100 e 2.200 che svincolano l'uso della denominazione di « pane fresco » dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le ventiquattr'ore dalla conclusione del processo

produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea. Pertanto, potrà denominarsi « pane fresco » anche quello ottenuto da processo produttivo non continuo.

Tuttavia, i commi 4 e 5 dell'articolo 11, continuano a distinguere il « pane fresco » da quello prodotto con un processo non continuo, richiedendo che siano collocati in scaffali distinti e separati, e che solo il pane ottenuto da processo non continuo debba essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto. Invece, ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200, entrambi possono essere denominati « pane fresco », sempre che siano posti in vendita entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), allo scopo di garantire la coerenza tra il regolamento EPPO, il regolamento OLAF e il regolamento (UE) n. 904/2010, e di assicurare alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un accesso diretto ai dati IVA scambiati a livello UE e ai sistemi informatici dell'Unione (CESOP e VIES centrale).

Nella precedente seduta si è dato conto della relazione del Governo sulla proposta, pervenuta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 ed elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad ulteriore integrazione, il Relatore rileva come il Governo evidenzi alcune criticità della proposta, che potrebbero essere affrontate nel prosieguo delle fasi negoziali in sede europea.

In particolare, in relazione all'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni raccolte ai fini di IVA a livello nazionale, secondo il Governo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre adeguate procedure per la verifica della rispondenza di tale accesso con

le finalità indicate nella proposta medesima. Si ritiene anche auspicabile che vengano specificate le condizioni di utilizzo di tali informazioni per finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA, in coordinamento con le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010.

In merito alle informazioni IVA desumibili da piattaforme informative quali VIES e CESOP, il Governo ritiene che si dovrebbe tenere conto che l'efficacia nell'uso di questi dati è strettamente legata all'esperienza e alle competenze tecniche dei funzionari di collegamento di EU-ROFISC (*Eurofisc Liaison Officials* – ELO), che li valorizzano attraverso un costante scambio di informazioni e incrocio di dati con le altre informazioni a loro disposizione relative, per esempio, all'assolvimento degli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento a carico dei soggetti sottoposti a indagine.

Per il Governo, nella proposta andrebbe chiarito in cosa consista l'attività di « supervisione » svolta dai funzionari di collegamento di EU-ROFISC, prevista nei nuovi articoli 49-bis e 49-ter, la cui determinazione è rinviata genericamente a successivi atti di esecuzione della Commissione. Tale attività di supervisione dovrebbe essere meglio precisata nelle finalità e nelle modalità già a livello normativo nella proposta in esame, visto che essa andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle amministrazioni fiscali nazionali in relazione al coinvolgimento dei funzionari ELO.

Con riguardo, inoltre, alla proposta di inserimento, nell'articolo 36, dei paragrafi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, relativi allo scambio di dati tra EUROFISC ed EPPO, e tra EUROFISC e OLAF, il Governo evidenzia che tali informazioni sono il frutto di un'elaborazione e di una valutazione da parte dei funzionari di collegamento delle diverse amministrazioni fiscali, e che pertanto sarebbe opportuno prevedere un coordinamento tra il *network* di EUROFISC, EPPO e OLAF, ai fini di un loro corretto e proficuo utilizzo nei rispettivi ambiti di competenza.

Coerentemente con quanto sopra, lo scambio di informazioni tra EUROFISC, EPPO e OLAF non prevede un accesso diretto da parte di EPPO ed OLAF alle informazioni del TNA (*Transaction Network Analysis*), applicativo utilizzato in ambito EUROFISC per la raccolta automatizzata dei dati del VIES e lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali, laddove i dati presenti nel TNA sono il frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra gli Stati membri.

Tuttavia, il Relatore riscontra che, nella parte della scheda che accompagna la proposta, relativa alle « dimensioni digitali », si riporta che « al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di contrastare in maniera efficace le frodi, è essenziale garantire che tanto la Procura europea quanto l'Ufficio europeo per la lotta antifrode abbiano un accesso tempestivo e sicuro ai principali insiemi di dati relativi alle operazioni IVA », incluso il TNA. Inoltre, si legge che la soluzione digitale consiste « nell'estendere l'accesso ai sistemi dell'UE esistenti relativi all'IVA da parte

dell'OLAF e dell'EPPO, senza creare sistemi nuovi » e che « l'iniziativa si articola in tre componenti principali tra cui garantire una connettività di rete sicura tra EPPO/OLAF e i pertinenti sistemi a livello di UE » incluso il TNA, elaborando « rapporti e viste dedicati in CESOP e TNA, adattati all'OLAF e all'EPPO, nel rispetto nel contempo dei principi di protezione dei dati e limitazione dell'accesso ».

Al riguardo, il Governo ritiene che tale impostazione andrebbe rivista e resa conforme a quanto proposto nella nuova formulazione dell'articolo 36, in cui l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di EUROFISC, incluse quelle scambiate nel TNA, avviene attraverso uno scambio, spontaneo o su richiesta, veicolato dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e non è un accesso diretto.

Il Relatore ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 4 febbraio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede delucidazioni circa la proposta del Governo relativamente all'accesso diretto di EPPO e OLAF ai dati del TNA di Eurofisc.

Il relatore SATTA (*FdI*) si riserva di svolgere un approfondimento ed eventualmente di predisporre uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.

Lo schema di decreto, in forza della delega di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), designa il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG e stabilisce le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione, le procedure di opposizione, le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, nonché disposizioni sui controlli e di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

In particolare, esso si compone di 27 articoli, suddivisi in sette titoli. Nel titolo I, sui principi generali, l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni, tra cui quella di « richiedente », indicato come il soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione delle IG.

Nel titolo II, l'articolo 3 individua nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG relative ai prodotti artigianali e industriali.

Il titolo III, relativo alla fase nazionale della procedura di registrazione, è suddiviso in tre capi. Il capo I (articoli 4, 5 e 6) riguarda le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione. In particolare, l'articolo 4 stabilisce le regole per il deposito delle istanze, l'articolo 5 definisce i requisiti per la domanda di registrazione di una IG e l'articolo 6 descrive la procedura di esame delle domande.

Il capo II (articoli da 7 a 11) è dedicato alla procedura nazionale di opposizione e si compone di quattro articoli. L'articolo 7 detta norme riguardanti la possibilità da parte dei soggetti autorizzati di presentare un'opposizione contro la registrazione di una IG. L'articolo 8 disciplina la fase di esame delle opposizioni. L'articolo 9 disciplina i casi in cui il procedimento di opposizione può essere sospeso. L'articolo 10 elenca le situazioni in cui la procedura di opposizione si estingue. L'articolo 11 conferisce alle parti il diritto di proporre ricorso contro la decisione finale sull'opposizione.

Il capo III (articoli da 12 a 16) stabilisce la procedura nazionale di decisione sulle domande di registrazione delle IG artigianali e industriali. In particolare, l'articolo 12 fissa i presupposti per l'adozione della decisione. L'articolo 13 consente al richiedente di ritirare la domanda di registrazione in ogni fase del procedimento, sia a livello nazionale che a livello di Unione europea. L'articolo 14 disciplina il passaggio dalla fase nazionale a quella dell'Unione. L'articolo 15 prevede la possibilità di richiedere una protezione nazionale temporanea della IG, in conformità con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento europeo. L'articolo 16 attua la disposizione transitoria sulla registrazione e tutela a norma del nuovo sistema europeo.

Nel titolo IV, l'articolo 17 regola le procedure di modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta, mentre l'articolo 18 disciplina la cancellazione delle IG protette registrate.

Nel titolo V, relativo ai controlli e al monitoraggio delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'articolo 19 stabilisce che la verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa su un'autodichiarazione del produttore, il quale deve garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica. L'articolo 20 disciplina i relativi controlli.

Nel titolo VI (articoli 21, 22 e 23) reca disposizioni di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle nuove previsioni

normative. In particolare, l'articolo 21 estende la fattispecie di reato di falsificazione e alterazione delle IG, attualmente limitata ai soli prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali. L'articolo 22 attua le disposizioni dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411. L'articolo 23 disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni.

Infine, il titolo VII reca le disposizioni finali.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) chiede di rinviare il voto, per consentire di approfondire la materia.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa alla richiesta, sebbene non rilevi al momento possibili criticità.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritiene utile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) interviene sul tema dell'attuazione della direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, contenuta al punto 5 dell'Allegato A al disegno di legge, ricordando le audizioni svolte giovedì 22 gennaio scorso da cui è emersa la criticità relativa alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) che grava principalmente sulle industrie di prodotti farmaceutici e cosmetici.

Auspicando un'ampia condivisione sul tema, sottoscrive l'emendamento 5.0.5, a firma della senatrice Malpezzi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1624

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025;

considerato che esso è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori;

rilevato che il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e che ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX);

rilevato inoltre che, con riferimento al capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo brevetto, il Governo ha svolto il *test* di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere;

rilevata, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'istituzione della zona contigua, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in vista dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e degli accordi internazionali di cui all'articolo 3, comma 2, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, per dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 363

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e relativi controlli;

evidenziato che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, secondo cui « *gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe* »;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e risulta coerente con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

sebbene siano da accogliere con favore alcune innovazioni, come il regime di assicurazioni « stagionali » per i veicoli idonei a « uscite » solo contingentate, si valuti l'opportunità di rafforzare la *ratio* dello schema di decreto, anche nell'ambito di prossime iniziative legislative, introducendo criteri di individuazione dei veicoli davvero qualificabili come rottami da smaltire, in conformità con la normativa europea;

si valuti, a tale proposito, l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione « preventiva » dell'interesse storico-collezionistico di veicoli in attesa di restauro, con l'effetto che tutti i veicoli privi di detto riconoscimento resterebbero esclusi dalla disciplina derogatoria e ricadrebbero nel novero dei « rottami ». Al contrario, i veicoli in attesa di restauro sarebbero meritevoli di una dignità collezionistica, puntualmente oggetto di certificazione, e verrebbero quindi esclusi dalla categoria dei « rottami ».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2022/869;

considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega;

ricordato che il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale;

ricordato, altresì, che esso contribuisce all'implementazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (*Habitat*), che prevedono condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali;

valutato, in particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale, in recepimento del criterio di delega recato dall'articolo 18, comma 2, lettera *a*), della legge n. 91/2025, individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1991;

considerato, inoltre, l'articolo 3, il quale disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del citato regolamento e considerato che ciascuno Stato membro sarà tenuto a elaborarlo e a presentarlo alla Commissione europea entro il 1^o settembre 2026;

valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL NUOVO
TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 413**

La 4^a Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025;

ricordato il parere non ostaivo sul nuovo testo, espresso il 28 maggio 2025, e il parere non ostaivo con osservazioni sugli emendamenti ad esso riferiti, espresso il 25 giugno 2025;

ricordato che il 5 giugno 2025, il disegno di legge è stato notificato alla Commissione europea (notifica 2025/282/IT), secondo la procedura « TRIS » (*Technical Regulations Information System*), di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, relativa a una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

rilevato che, alla notifica, hanno fatto seguito le osservazioni formulate dalla Commissione europea il 20 agosto 2025 (TRIS(2025) 2231) e, successivamente, quelle formulate da Austria e Spagna, a cui ha risposto il Governo con nota pubblicata il 15 dicembre 2025 (TRIS(2025) 3606);

valutato che gli emendamenti della Relatrice rispondono alle predette osservazioni, modificando opportunamente il nuovo testo al quale si riferiscono, al fine di risolvere le criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo,

e parere non ostaivo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 2.100 e 2.200, che svincolano l'uso della denominazione di « pane fresco » dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero

ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (sur-gelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare con tale definizione anche i commi 4 e 5 dell'articolo 11, laddove si prevede che il « pane fresco » deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto da prodotto con un processo non continuo, e che solo quest'ultimo deve essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto, poiché – ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200 – potrà denominarsi « pane fresco » anche quello prodotto con un processo non continuo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

514^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) RAPANI – Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice MENNUNI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli, risulta privo di relazione tecnica.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento scaturiva dalla particolare realtà di un tratto di costa sul quale, per il naturale e graduale ritrarsi delle acque marine, si concretizzava un ampliamento progressivo del territorio con la formazione dei cosiddetti « arenili ». Sul compendio, famiglie, privati e gli stessi uffici pubblici realizzarono, tra il 1960 e il 1973, le costruzioni ancora oggi esistenti.

La legge n. 113 del 1983 prevedeva che l'area dovesse essere trasferita in via preliminare al patrimonio dello Stato per poi essere ceduta a trattativa privata dallo Stato al comune di Praia a Mare. Il comune era poi tenuto a vendere, ancora tramite trattativa privata, i singoli lotti di terreno agli occupanti e ai concessionari che, alla data del 1° dicembre 1981, avessero realizzato opere stabili e durature, conformi agli strumenti urbanistici applicabili. Il comune era tenuto altresì a non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle

spese che si sono dovute sostenere in adempimento della legge. Ai sensi dell'articolo 2 della menzionata legge, il prezzo di vendita al comune di Praia a mare doveva essere determinato dall'ufficio tecnico erariale e successivamente approvato dall'Intendenza di finanza.

In data 7 novembre 1989, l'Intendenza di finanza di Cosenza comunicava al comune di Praia a Mare il valore del compendio, fissato in 32.848.600.000 lire dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, e invitava l'ente locale a stipulare il contratto di acquisto. Un successivo contenzioso si concludeva nel 2009 con una transazione tra il comune di Praia a Mare e l'Agenzia del demanio, che determinava il prezzo finale di vendita in 6.246.369 euro.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 113 del 1983, la disciplina normativa di riferimento veniva innovata, dapprima con la legge n. 47 del 1985 e successivamente con il decreto-legge n. 78 del 2020, con l'introduzione dell'obbligo per gli alienanti di rendere le menzioni urbanistiche e catastali negli atti di trasferimento immobiliari, a pena di nullità. Solo con atto di trasferimento del 24 aprile 2016 lo Stato provvedeva al trasferimento dell'area al comune di Praia a Mare per la successiva alienazione dei singoli lotti di terreno ai concessionari e agli occupanti, così come individuati dalla legge n. 113 del 1983.

Tale atto tuttavia, stante l'introduzione della nuova normativa di riferimento citata, generava numerosi contenziosi con i privati acquirenti, che, di fatto, hanno reso inattuabile la suddetta legge.

Il provvedimento in esame, dato il tempo trascorso e l'intervenuto mutamento nella titolarità del possesso dei lotti di terreno ivi previsti, modifica la legge n. 113 del 1983, al fine di consentire la vendita dei medesimi lotti da parte del Comune di Praia a trattativa privata in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), con l'introduzione di un terzo comma all'articolo 3 della legge n. 113 del 1983, dispone che agli atti di trasferimento degli immobili ivi individuati a favore del comune di Praia a Mare, si applichi l'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e che i medesimi atti non siano soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Agli stessi atti non troveranno applicazione le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando essi non contengono l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o

del permesso in sanatoria, né agli stessi è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria.

Viene previsto inoltre che la nuova disciplina si applichi anche agli atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce infine che il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto, previsto dall'articolo 5 della legge n. 113 del 1983, sia ridotto a cinque anni.

Per quanto concerne i profili di finanza pubblica di competenza della Commissione, appare necessario disporre di un quadro chiaro in merito alla validità degli atti intercorsi dal 1983 ad oggi e dei relativi effetti finanziari, anche in materia di canoni di concessione.

Vi è quindi l'esigenza di acquisire elementi di valutazione in ordine al regime fiscale, in particolare per l'imposta di registro relativa agli atti di trasferimento previsti, avuto riguardo alle modifiche proposte al riguardo dal provvedimento in esame.

Tenuto poi conto del tempo decorso dalla conclusione degli accordi, appare opportuno acquisire l'attualizzazione dei prezzi a suo tempo stabiliti al fine di valutarne la congruità, nonché verificare la permanente validità degli accordi ai quali non è stata data attuazione.

Occorre infine valutare la compatibilità del provvedimento in esame con la normativa eurounitaria, al fine di escludere che, per aree marittime in concessione o comunque occupate da privati, la cessione a titolo definitivo in proprietà possa dar luogo a contenziosi e sanzioni da parte dell'Unione europea.

Alla luce dei rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236, 793 e 1141-A) Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota contenente gli elementi di risposta richiesti, che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

Il relatore MANCA (*PD-IDP*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 58 della Convenzione oggetto di emendamento, viene precisato che l'Italia, già appartenente alla categoria A, non vedrà aumentata la propria rappresentanza: pertanto le spese di viaggio, di missione e i rimborsi di spese resteranno invariati, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 60 della medesima Convenzione, per quanto attiene alla quota contributiva annuale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrisponde per la partecipazione all'Organizzazione marittima internazionale, viene rappresentato che la suddetta quota è calcolata sulla base del tonnellaggio/unità registrato sotto la bandiera italiana, secondo un criterio non collegato al numero dei membri del Consiglio, oggetto dell'emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in attesa della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito e della trasmissione del testo A dell'A.S. 1311 (Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »), all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311-A) Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostantivo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30

Plenaria

515^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(775) POTENTI e altri. – Modifica all’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione dei senatori una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene rappresentato che la disposizione recata dal disegno di legge in esame non determina un ampliamento della platea dei possibili beneficiari del patrocinio a spese della finanza pubblica, dal momento che si limita a chiarire quali sono le variazioni rilevanti dei limiti di reddito che devono essere comunicate;

viene pertanto confermato che il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori e con l’avviso conforme del GOVERNO, pone in votazione la proposta di parere appena formulata.

La Commissione approva.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell’età contemporanea

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 gennaio 2024.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all’adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota contenente elementi istruttori sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che la nota sarà resa disponibile ai senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

273^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Atto Senato n. 562-B, recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia », approvato, con modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento.

Come già comunicato per le vie brevi ai Rappresentanti dei Gruppi in Commissione, propone di esaminarlo immediatamente e, a tal fine, di convocare un'ulteriore seduta alle ore 13,35, con conseguente integrazione dell'ordine del giorno già diramato con la discussione del disegno di legge 562-B.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Come appena stabilito, il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 13,35. Avverte altresì che

l'ordine del giorno già diramato è integrato con la discussione, in sede redigente, dell'Atto Senato n. 562-B.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

Plenaria

274^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI subordina l'accoglimento degli atti di indirizzo G/1735/1/7 e G/1735/2/7 a riformulazioni di cui dà lettura.

Il PRESIDENTE relatore si esprime in senso conforme al Rappresentante del Governo.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), cofirmataria degli atti di indirizzo, dichiara di non poter accogliere le suddette proposte di riformulazione ed insiste per la votazione di entrambe.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1735/1/7 e G/1735/2/7 sono, quindi, posti separatamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, su quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.3 e 1.4, richiama le considerazioni svolte in sede di illustrazione dello stesso per ribadire la contrarietà del suo Gruppo ai contenuti dell'articolo 1, che costituisce il nucleo del provvedimento in esame.

In particolare, rimarca che la richiesta del consenso informato preventivo alle famiglie per lo svolgimento di attività attinenti ai temi della sessualità, a suo parere, lede profondamente il rapporto scuola-famiglia come delineato dal vigente Patto di corresponsabilità e rappresenta un *vulnus* all'autonomia dell'insegnamento.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.3, dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Elia ed esprime la sua netta contrarietà all'impianto ispiratore del provvedimento in esame.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6, rilevando che esso propone la sostituzione dell'intero articolo 1 per introdurre lo svolgimento di un'educazione alla sessualità, all'affettività e al rispetto delle differenze con modalità adeguate all'età dei bambini e dei ragazzi.

Con l'occasione, ribadisce il suo rammarico per il mancato proseguimento dell'esame in Commissione dei disegni di legge, già incardinati, che hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione all'affettività nel sistema scolastico, peraltro già calendarizzati dall'Assemblea.

Reputa, altresì, che la disciplina che si intende introdurre con il provvedimento in titolo sconfessi i principi della Convenzione di Istanbul, che invita gli Stati partì ad includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e del reciproco rispetto, con modalità appropriate al livello cognitivo degli allievi.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono respinti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, richiama l'attenzione su una ulteriore proposta di sostituzione dell'articolo 1, che – tenendo conto, a suo giudizio, delle preoccupazioni della maggioranza – assicura alle famiglie un'informazione trasparente e partecipata in merito a tutte le attività educative concernenti i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, senza tuttavia ledere l'autonomia della scuola.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono respinti.

Con votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.10 e 1.11, così come, con successiva votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 1.12 e 1.13.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.6.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, chiarisce che l'intento della proposta in esame è quello di rendere meno rigide le disposizioni sul consenso informato preventivo, trasformando, per le istituzioni scolastiche, l'obbligo di richiesta in una facoltà.

Precisa che la suddetta proposta di modifica muove dal convincimento che l'imposizione alla scuola del suddetto obbligo sia lesiva della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, che la Commissione respinge.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30. Chiarisce che esso, nel prevedere la comunicazione alle famiglie delle finalità educative e didattiche delle attività, in luogo della messa a loro disposizione del materiale didattico, non risponde a un intento meramente ostruzionistico, che ritiene comunque più che motivato con riferimento a un provvedimento che, a suo parere, avrà conseguenze tragiche nel mondo della scuola e che, fin da ora, sta inibendo il proseguimento di progetti educativi in corso.

Dichiara nello specifico la sua assoluta contrarietà a prevedere la messa a disposizione del materiale didattico alle famiglie, tenuto conto che esse non sono titolate ad esprimere giudizi sui materiali didattici né hanno le competenze per farlo. Paventa che la disposizione su cui la pro-

posta emendativa intende intervenire possa introdurre un pericoloso principio applicabile anche con riferimento ad altre materie, ponendo a rischio la libertà e l'autonomia della scuola e degli insegnanti, cioè dei soggetti che detengono le competenze per selezionare i materiali didattici.

Al riguardo, richiama la Commissione ad assumersi le sue responsabilità sulle conseguenze che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiararsi favorevole all'emendamento in esame, ritiene che il Governo e la maggioranza non possano trasferire dalla scuola alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento, peraltro su temi in grado di generare rilevanti, quando non addirittura drammatici, risvolti sociali.

Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei commissari sulle proposte di cui è promotrice la senatrice Aloisio, intese a portare nell'insegnamento scolastico i temi della sessualità, dell'affettività e dell'emotività.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30, pone in evidenza che il trasferimento sulle famiglie della responsabilità di valutare i materiali didattici determinerà inevitabilmente risposte diverse da parte delle famiglie, che difficilmente la scuola riuscirà a gestire.

Auspica, quindi, da parte della maggioranza una ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.34, domanda la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, ritenendo incomprensibile il rifiuto di specificare nel testo che le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere coerenti con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO).

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) chiede che l'emendamento 1.34 – peraltro simile all'emendamento 1.33, di sua iniziativa, appena respinto – sia accantonato in attesa di ricevere la motivazione del parere contrario espresso.

Il PRESIDENTE, d'intesa con il sottosegretario Paola FRASSINETTI, la quale si riserva di svolgere con rapidità gli approfondimenti

richiesti, accolta la suddetta richiesta, accantona l'emendamento 1.34. Pone indi distintamente in votazione gli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37, che la Commissione respinge.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.38, esorta la maggioranza, in nome del principio bicamerale, a rimettere in discussione il provvedimento in esame, sebbene già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Con riferimento all'emendamento in esame, ritiene incomprensibile, anche dal punto di vista della maggioranza, il rifiuto di accogliere una proposta che prevede che la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) sia preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, che la Commissione respinge.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.46, rileva criticamente che anche la tempistica imposta alle scuole per la richiesta del consenso informato incide negativamente sul rapporto dialogico tra la scuola e le famiglie, rischiando di provocare attriti e incomprensioni.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene in senso favorevole all'emendamento 1.53, che – precisa – è diretto ad assicurare che gli studenti che si astengono dalla frequenza delle attività attinenti ai temi della sessualità ed affettività partecipino ad attività afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai *media* e all'informazione.

Concordando con quanto posto in evidenza dalla senatrice Cattaneo, esprime preoccupazione per le situazioni di disparità nelle quali potranno venire a trovarsi gli studenti in ragione delle diverse risposte delle loro famiglie. Ritiene, al riguardo, che la previsione di specifiche attività alternative sia indispensabile al fine di almeno attenuare le disparità che inevitabilmente si produrranno.

Chiede, infine, motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara che tutti i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle intendono aggiungere le rispettive firme all'emendamento 1.53.

Nell'unirsi alla richiesta di motivazione della senatrice D'Elia, reputa indispensabile e prioritario chiarire in quali attività saranno impegnati gli studenti che, in ragione del mancato consenso delle famiglie, non potranno partecipare alle attività attinenti ai temi della sessualità.

Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento in esame. Condivise le considerazioni dei colleghi, domanda che la proposta emendativa in esame, in assenza di motivazione del parere contrario, sia accantonata.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE accantona l'emendamento 1.53.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.57 e 1.58.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.59 e 1.60, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.61 e 1.62.

Su sollecitazione delle senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-C-RE*), il rappresentante del GOVERNO fa presente di non disporre delle motivazioni dei pareri contrari espressi sugli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65.

Le senatrici SBROLLINI (*IV-C-RE*) e D'ELIA (*PD-IDP*) ne chiedono pertanto l'accantonamento, quest'ultima, in particolare, ribadendo, sulla base di quanto proposto con l'emendamento 1.65, la necessità di definire, con linee guida ministeriali, la tipologia delle attività alternative, a tutela del principio di uguaglianza su cui deve fondarsi la gestione della scuola pubblica.

Il PRESIDENTE accoglie le suddette richieste e accantona gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65. Pone poi in votazione gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, che la Commissione respinge.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.71, deplora che si intenda impedire alla scuola di svolgere, in un contesto di uguaglianza, le sue funzioni di insegnamento, innescando un sistema nel quale le famiglie, tra loro infinitamente diseguali, finiscono per assumere un ruolo e una responsabilità che prevalgono su quelli della scuola.

Gli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73 sono, quindi, posti separatamente ai voti e respinti.

Nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.74, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), rilevato che in sede di discussione generale sono soliti intervenire esclusivamente i rappresentanti dei Gruppi di opposizione, lamenta che sul provvedimento in esame, come del resto su altri disegni di legge, sia mancato un vero e proprio dibattito. Entrando poi nel merito della proposta emendativa, stigmatizza che la maggioranza intenda escludere la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dallo svolgimento di attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità.

La senatrice BUCALO (*FdI*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.74, esprime il suo assoluto disaccordo con detta proposta.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.74 e 1.75, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78.

Su richiesta delle senatrici SBROLLINI (*IV-C-RE*) e D'ELIA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE accantona gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, mentre pone distintamente ai voti gli emendamenti 1.82 e 1.83, che la Commissione respinge.

Con votazione congiunta, la Commissione respinge altresì gli identici emendamenti 1.84 e 1.85, nonché, con votazioni distinte, gli emendamenti 1.86 e 1.87.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nell'esprimersi in senso favorevole all'emendamento 1.88, evidenzia che esso è diretto a salvaguardare gli istituti scolastici che già hanno avviato attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità. Domanda pertanto la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, nonché sul successivo emendamento 1.89.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiarisce che il parere contrario sugli emendamenti 1.88 e 1.89 si fonda sulla circostanza che gli stessi non sono coerenti con la *ratio* del provvedimento in esame.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.88 e 1.89 sono respinti.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiede di intervenire al fine di rendere le motivazioni del parere contrario espresso su alcuni emendamenti di cui è stato pocanzi accantonato l'esame.

Con riferimento all'emendamento 1.34, ribadisce il parere contrario in quanto tale proposta intende inserire un riferimento nella legge alle linee guida degli organismi internazionali in ambito sanitario. Al ri-

uardo, precisa di ritenere tale inserimento, per un verso, ultroneo, atteso che l'ordinamento italiano già ne tiene conto, e, per l'altro, inopportuno, in quanto finirebbe per conferire un valore giuridicamente vincolante a tali indicazioni, che sarebbe addirittura ulteriore rispetto a quello previsto dai trattati internazionali.

Relativamente all'emendamento 1.53, esso mira a specificare in dettaglio le attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, mentre risulta a suo giudizio preferibile la proposta di legge, che, salvaguardando l'autonomia scolastica, opera un rinvio alle attività coerenti con il PTOF.

Quanto alla proposta emendativa 1.63, fa presente che la contrarietà del Governo riguarda sia il carattere oneroso, sia il venir meno degli strumenti di flessibilità e di autonomia, sì da ostacolare le scuole nell'organizzazione delle attività formative alternative.

L'oratrice si sofferma infine sugli emendamenti 1.64 e 1.65, rilevandone criticamente i contenuti, ed in particolare l'eccessivo dettaglio delle attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, che lede l'autonomia scolastica. Quanto nello specifico all'emendamento 1.65, giudica non condivisibile lo strumento individuato per la copertura dei relativi oneri, consistente nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati sui quali il Governo è appena intervenuto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.34, 1.53, 1.63, 1.64 e 1.65.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che permangono accantonati gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. In esito a successive e separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), in sede di dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 2.9, ne richiama le finalità, volte a specificare come, ai fini dell'individuazione dei soggetti esterni nello svolgimento delle attività formative, occorra avere riguardo a professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica. Domanda al Governo di motivare la contrarietà alla proposta emendativa e chiede alla Presidenza di disporre l'accantonamento della stessa.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE accoglie la proposta della senatrice d'Elia, disponendo l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.9.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Su richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) – la quale invita la Commissione a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla propria proposta emendativa 2.18, che mira a precisare che nella scelta dei soggetti esterni il collegio dei docenti sia tenuto a garantire il rispetto del principio del pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici – il PRESIDENTE, d'intesa con il Rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento della stessa, nonché dell'emendamento 2.20, che interviene su una tematica affine.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.21 e 2.22.

Su richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE, d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 2.23, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Le proposte emendative 2.24, 2.25 e 2.26 sono poste distintamente ai voti e respinte.

Accedendo alla richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE, d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1, relativo alla cosiddetta « Cariera Alias ».

L'emendamento 2.0.2 è indi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 sono indi posti congiuntamente ai voti e respinti. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

Su richiesta della senatrice LOPREIATO (*M5S*), il PRESIDENTE, d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 3.0.2.

Infine, con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd’Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso, già approvato dal Senato, in prima lettura, in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Evidenzia che la Camera ha confermato l’impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all’approvazione in prima lettura. Si tratta: dell’articolo 4, che istituisce il Tavolo permanente per i cammini d’Italia; dell’articolo 5, che introduce il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, predisposto dalla Cabina di regia; dell’articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell’articolo 9, che reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala che la Camera è intervenuta invece, con alcune integrazioni, sull’articolo 1, che definisce l’oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d’acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l’accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

Fa indi presente che all’articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, disponendo che essa, nel definire gli *standard* di qualità dei cammini d’Italia, eventualmente preveda anche l’utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI), sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI. Precisa che al medesimo articolo 3 è stata, altresì, integrata la composizione della Cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima Cabina di regia.

Passa poi a dar conto delle modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8, che riguardano le disposizioni finanziarie.

All’articolo 2, le spese di funzionamento della Banca dati dei cammini d’Italia, pari a 50.000 annui a decorrere dall’anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell’articolo 8. Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originalmente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell’articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell’autorizzazione di spesa.

Fa riferimento, infine, all'articolo 8, nel quale, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 e dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della Banca dati dei cammini d'Italia (articolo 2) – fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati (di cui all'articolo 2, comma 5) – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Fa presente che, come emerso dalla relazione, le modifiche introdotte alla Camera non hanno modificato l'impianto del provvedimento approvato in prima lettura. Propone, pertanto, di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1508) *Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento*

(852) *Anna ROSSOMANDO e altri. – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 gennaio, durante la quale si era conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 1112 E 1711

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. 1112 e 1711, in materia di promozione e valorizzazione dell'architettura.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9,15 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

242^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
ROSA*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. – Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

(1681) NAVE e altri. – Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri non ostanti della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul nuovo testo base, con riferimento al quale è stato presentato solo l'ordine del giorno G/1311 NT/1/8, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1311 NT/1/8.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Basso se insista per la votazione dell'ordine del giorno nonostante il parere contrario del Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario reso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BARBARO ricorda che le risorse previste al comma 3 del testo in esame, che ammontano a 300.000 euro annui, sono volte ad assicurare la copertura delle spese correnti di funzionamento dell'area marina protetta a seguito dell'istituzione della stessa. Tale istituzione verrà attivata all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento, già nel 2026, ove il disegno di legge in argomento venga approvato in via definitiva nel corrente anno. Evidenzia poi che le risorse per l'istituzione dell'area marina protetta di Capri sono già disponibili, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, pari a 500.000 euro, già impegnati a favore del Comune di Capri. Conseguentemente, le spese connesse all'istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri » trovano già copertura con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ringrazia il sottosegretario per le delucidazioni, che reputa soddisfacenti, e ritira l'ordine del giorno.

Essendo il disegno di legge in esame composto da un solo articolo, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore NAVI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, rimarcando come la giornata odierna rappresenti un giorno importante per i campani, che attendevano da tempo l'istituzione dell'area marina protetta per la tutela e la preservazione del patrimonio naturalistico e dell'ecosistema dell'isola di Capri. Pur rilevando che il testo che verrà licenziato dal Senato stanzia risorse inferiori rispetto a quelle previste dai due disegni di legge in titolo, mentre sarebbe stato auspicabile rinvenirne di più, dichiara che il voto del suo Gruppo sarà comunque favorevole.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento che consente finalmente di preservare e valorizzare una perla come l'isola di Capri, dopo un percorso di anni che ha visto coinvolti anche soggetti istituzionali quali l'Università degli studi di Napoli Federico II e il CNR.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1311, con le modificazioni apportate, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1681, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 13, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1311 NT**

G/1311 NT/1/8

LORENZIN, IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1311, recante Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »,

premesso che:

l'istituzione di un'area marina protetta nell'isola di Capri rac coglie da tempo un favore trasversale, proprio al fine di tutelare il suo habitat naturale e la sua unicità;

il Nuovo Testo presentato in Commissione riduce le risorse destinate a questa finalità, ma soprattutto, di fatto, ne posticipa l'istituzione al 2027, al contrario di quanto auspicato e della concreta esigenza di procedere con celerità alla tutela del mare e delle risorse naturali dell'isola,

impegna il Governo

a favorire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento già nel 2026 delle risorse necessarie all'istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri, così da garantirne quanto prima, e non oltre il 2027, la piena operatività.

Plenaria

243^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
ROSA*

*Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin.*

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sui sistemi di accumulo dell'energia

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo, dà il benvenuto al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli cede la parola.

Il ministro PICHETTO FRATIN svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori DI GIROLAMO (M5S), BASSO (PD-IDP), NAVI (M5S), FREGOLENT (IV-C-RE), SIRONI (M5S) e DE PRIAMO (FdI).

Il ministro PICHETTO FRATIN replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata oggi, al termine della seduta pomeridiana, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 216

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DEL CONSORZIO PROMOVETRO MURANO E DELLA FEDERAZIONE MODA ITALIA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO – PROTEZIONE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI)

Plenaria

274^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO ricorda che è tuttora aperta la discussione generale e che la settimana prossima si procederà alla votazione del parere.

Comunica che la 4^a Commissione ha reso osservazioni non ostativi con rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE propone al relatore di interloquire, per le vie brevi, con il Governo al fine di comprendere quale sia la posizione italiana, e di presentare uno schema di risoluzione da sottoporre ai commissari. Come di consueto, sullo schema di risoluzione ciascun Gruppo potrà valutare se presentare richieste di modifica e integrazione oppure se, con riferimento ai Gruppi di opposizione, elaborare uno schema di risoluzione alternativo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. – Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, la senatrice Bevilacqua ha chiesto di svolgere un ciclo di audizioni. Al riguardo, fa presente che sarà compiuto un approfondimento con il relatore e il primo firmatario, fermo restando che le eventuali audizioni si terranno tra due settimane, una volta concluse quelle sugli Atti del Governo già in calendario, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1679) DE CARLO. – Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono pervenuti 13 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, e che la 1^a Commissione ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

– e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 13 subemendamenti: 3 subemendamenti alla proposta 2.100, 5 subemendamenti alla proposta 2.200, 4 subemendamenti alla proposta 10.100 e 1 subemendamento alla proposta 11.100, pubblicati in allegato.

Informa inoltre che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 15.500 e 17.500, pubblicati in allegato, finalizzati esclusivamente a

dar seguito a sollecitazioni del Dicastero dell'economia, rappresentate per le vie brevi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dai quali potrebbe discendere una relazione tecnica positivamente verificata; propone pertanto di non fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, tanto più che non erano state presentate proposte emendative agli articoli 15 e 17.

Ad una richiesta del senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), che domanda se gli emendamenti 15.500 e 17.500 siano stati formalizzati nella giornata odierna, risponde il PRESIDENTE, confermando tale ricostruzione.

La Commissione conviene quindi di rinunciare alla fissazione del termine per presentare subemendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato compiuto un lungo lavoro di limatura del testo, attraverso le proposte emendative della relatrice, per attenuare quelle criticità che impedirebbero la prosecuzione dell'*iter*, tanto più che i disegni di legge sono calendarizzati in Assemblea ad aprile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone di anticipare al termine della presente seduta la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta plenaria di domani, giovedì 29 gennaio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

Art. 1.

1.1

BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, lettera a), sostituire le parole: « anteriore all'anno 1925 » con le seguenti: « anteriore all'anno 1954 ».

1.2

BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, lettera b), dopo le parole: « filiera produttiva » inserire la seguente: « originale ».

1.3

SABRINA LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, sopprimere la lettera c).

1.4

NATURALE, BEVILACQUA, SABRINA LICHERI

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, lettera c), dopo le parole: « centri di documentazione » inserire le seguenti: «, manifestazioni locali ».

1.5

BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: « e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore ».

1.6

BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, sopprimere le parole da: « per il primo uso » fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. È istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, una commissione, presieduta dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del medesimo Ministero e da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione verifica la sussistenza dei requisiti e valuta le istanze presentate ai fini del riconoscimento e della partecipazione dei comuni alla Rete delle città madri del made in Italy sulla base dei requisiti di cui alla presente legge e delle modalità di riconoscimento individuate con il decreto di cui al comma 1. La commissione provvede, altresì, all'individuazione del comune cui riconoscere il primo uso documentato dell'indicazione di origine nazionale “made in Italy”. Ai componenti della commissione non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati. ».

1.7

SABRINA LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, sopprimere le parole da: « per il primo uso » fino alla fine del comma.

1.8

BIZZOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il comune di Bassano del Grappa è riconosciuto quale città madre, pioniera della diffusione nel mondo della denominazione di origine nazionale “made in Italy”. ».

Art. 2.

2.1

NATURALE, BEVILACQUA, SABRINA LICHERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « e a centri di documentazione » *con le seguenti:* « , a centri di documentazione e a manifestazioni locali ».

Art. 4.

4.1

SABRINA LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE CARLO

Al comma 1, sopprimere le parole: « di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » *e le parole:* « da parte di Poste italiane Spa ».

4.3

NATURALE, BEVILACQUA, SABRINA LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » *con le seguenti:* « dalla data di riconoscimento e

partecipazione del comune alla Rete delle Città madri del *made in Italy* ».

4.0.1

BEVILACQUA, SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

« Art. 4-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 413 NT1

Art. 2.

2.100/1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera a).

2.100/2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 2.100, dopo la parola: « indica », ovunque ricorra, inserire le seguenti: « in via esclusiva ».

2.100/3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera b).

2.200/1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.200, sopprimere il primo capoverso.

2.200/2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.200, primo capoverso, sostituire le parole da: « con il seguente » fino a: « di conservazione adottate. », con le seguenti: « con i seguenti:

“3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di ‘pane fresco’ di cui al comma 2, lettera *a*), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate.

3-bis. È altresì vietato l'utilizzo della denominazione di ‘pane fresco’ per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato, e per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.”. ».

2.200/3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.200, secondo capoverso, sostituire le parole: « sopprimere il comma 4. », con le seguenti: « al comma 4, dopo le parole: “È comunque vietato” inserire le seguenti: “, in ogni caso,” ».

2.200/4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

2.200/5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 10.

10.100/1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera a).

10.100/2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a), con le seguenti:

« a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “tradizionale garantita”, inserire le seguenti: “nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni”;

 a-bis) al comma 1, sostituire le parole: “fresco tradizionale”, con le seguenti: “tradizionale di qualità”. ».

10.100/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera b).

10.100/4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera c).

Art. 11.**11.100/1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'emendamento 11.100, sostituire la parola: « Sopprimere » con la seguente: « Dopo » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , inserire i seguenti:

“8-bis. All’articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: ‘È altresì vietata, nella produzione del pane, l’utilizzazione nell’impasto di residui di pane. È consentito l’utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)’.

8-ter. L’articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: ‘Art. 23. – 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa’.

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.”. ».

Art. 15.**15.500**

LA RELATRICE

Sopprimere l’articolo.

Art. 17.

17.500

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 217

*Presidenza del Presidente
DE CARLO*

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

372^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (*FdI*), relatore facente funzione, osserva innanzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge in esame finalizza l'attivazione dei corsi introdotti dal provvedimento al potenziamento dei percorsi di formazione sociale e civica.

L'articolo 2 novella l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, che definisce gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. In particolare, tra le tematiche di riferimento in materia, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.

La novella, inoltre, pone in relazione l'attivazione dei suddetti corsi con il raggiungimento delle finalità dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, intesa a promuovere, tra l'altro, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 della legge n. 92 del 2019 al fine di integrare il rafforzamento della collaborazione tra scuola e

famiglia con la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti diretti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di defibrillazione e di Heimlich.

L'articolo 4 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei programmi dei corsi di primo soccorso, stabilendo che essi assicurino la trattazione delle manovre da praticare al fine di salvare la vita di una persona colpita da arresto cardiaco, nonché al fine di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri per l'individuazione del personale preposto a tenere i suddetti corsi.

L'articolo 6, tra l'altro, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità di monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 7, al fine di assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Prevede, inoltre, che le modalità di ripartizione delle risorse stanziate siano definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) giudica il disegno di legge in titolo largamente condivisibile, in considerazione dell'elevata utilità delle tecniche oggetto dei corsi.

Suggerisce incidentalmente di porre particolare attenzione anche ai disegni di legge riguardanti la prevenzione delle patologie cardiache, con particolare riguardo alle specificità dell'età adolescenziale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) valuta favorevolmente le finalità del provvedimento, il cui esame non può tuttavia prescindere da una riflessione sul carico che iniziative di tale genere comportano per la scuola. Ciò particolarmente in riferimento all'individuazione delle figure professionali cui affidare gli incarichi di insegnamento.

Il senatore ZULLO (*FdI*) esprime apprezzamento nei confronti dei contenuti del disegno di legge in titolo. Rileva in particolare l'opportunità di coinvolgere la scuola nella trasmissione di contenuti già resi disponibili nei luoghi di lavoro. Fa notare che l'ambito di applicazione del disegno di legge dovrebbe essere esteso alla scuola primaria e all'università.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che l'intervento legislativo in esame sollecita una riflessione sulle migliori modalità di intera-

zione tra la scuola e le strutture preposte alla sanità territoriale, allo scopo di un potenziamento complessivo delle capacità di prevenzione, anche con riguardo ai temi della salute mentale e delle dipendenze.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si associa ai giudizi positivi precedentemente espressi. Ricorda peraltro uno specifico ordine del giorno, approvato dalla 7^a Commissione, concernente il potenziamento delle attività di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte al mondo della scuola.

Nello specifico, trova che il disegno di legge in esame sia di particolare utilità in quanto riferito a una fascia di età notevolmente ricettiva, e coerente con l'irrinunciabile principio della sinergia tra la scuola e il complesso delle istituzioni, in primo luogo regionali, in materia di prevenzione, formazione e supporto del personale scolastico.

Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1735) *Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) fa presente la contrarietà del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, richiamando particolarmente le lacune frequentemente riscontrabili negli ambienti familiari sul piano dell'educazione affettiva. Questa dovrebbe essere, a suo avviso, affidata a personale provvisto di competenze adeguate a dotare le fasce più giovani della popolazione di strumenti di discernimento rispetto a dinamiche distorte eventualmente riscontrabili nelle famiglie stesse.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ritiene che l'impostazione del provvedimento contraddica il principio dell'autonomia scolastica, basandosi piuttosto su un principio di centralizzazione che investe l'ambito etico. Osserva che l'intervento delle famiglie, così come configurato, si pone in contrasto con la necessaria programmazione complessiva attribuita alle istituzioni scolastiche, le quali sono legittimate all'individuazione delle priorità riguardo ai percorsi di apprendimento, anche in considerazione della necessità di porre rimedio a eventuali sovraccarichi di impegno richiesti agli insegnanti.

Soggiunge che, essendo basato su finalità fondamentalmente censorie, il disegno di legge impedisce di fornire ai giovani mezzi di prevenzione del disagio, delle difficoltà relazionali e dei comportamenti violenti, nonché di conoscenza in materia di salute riproduttiva, tenuto conto delle possibili insufficienze dei modelli forniti dalle famiglie.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla centralità dell'apporto della scuola, fin dall'infanzia, in ordine all'educazione alle emozioni e all'affettività. Ritiene che la precocità dell'intervento delle istituzioni scolastiche sia ineludibile, in particolare a causa della facilità di accesso alla rete, anche in riferimento a contenuti pornografici. Aggiunge che il bisogno urgente di permettere ai più giovani di rapportarsi in modo consapevole con ambiti di particolare delicatezza riguarda inoltre le questioni delle malattie sessualmente trasmissibili e della salute riproduttiva.

Ai fini della valutazione del disegno di legge in esame, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) suggerisce di tenere conto della radicata tendenza ad attribuire responsabilità alla scuola in merito a specifiche lacune nei processi educativi. Inoltre, reputa che la questione del consenso informato sia problematica nell'attuale società multietnica, in ragione delle diversità culturali e valoriali caratterizzanti le famiglie, mentre l'educazione affettiva può essere efficace soprattutto se rivolta a soggetti maggiormente ricettivi a causa della giovane età. Sottolinea che il disegno di legge in esame comporta un complessivo arretramento del sistema educativo.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) osserva che è necessario l'accompagnamento dei più giovani sul piano dell'educazione affettiva, la quale va configurata ormai come un diritto sociale. Invita a tenere presente che la scuola costituisce la sede idonea a integrare le carenze riscontrabili nelle famiglie sul piano educativo, tenendo conto dell'esigenza di adeguare i processi formativi con riguardo alle relazioni interpersonali a fronte dei modelli distorti spesso veicolati da *internet*.

Il senatore ZULLO (*FdI*) giudica favorevolmente il disegno di legge in esame, osservando che esso è basato sul principio dell'integrazione e della collaborazione tra la famiglia e la scuola, peraltro in coerenza con l'ordinamento scolastico, che ormai da molto tempo prevede organi collegiali comprendenti i rappresentanti delle famiglie. Rimarca che l'importanza dell'educazione affettiva nella scuola non è negata dal provvedimento, che piuttosto interviene sulla questione del necessario coordinamento fra le diverse agenzie educative, nel pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea, l'odierna seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria**373^a Seduta (2^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore SATTA (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala la possibilità di migliorare il testo in esame ampliando le forme di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando la rilevanza del tema oggetto del provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in discussione generale, considera apprezzabile il disegno di legge in esame in quanto teso a valorizzare la responsabilità genitoriale riguardo ai percorsi di educazione sessuale e affettiva erogati dalla scuola, in una prospettiva di confronto costruttivo tra i soggetti coinvolti. Reputa che tale attività educativa sia particolarmente importante sul piano della prevenzione dei rischi riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili e possa avere un ruolo essenziale relativamente alla consapevolezza della popolazione scolastica femminile circa lo sviluppo corporeo e l'evoluzione delle capacità riproduttive nel corso della vita.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) osserva che la proposta legislativa in esame non deriva da alcuna contrarietà pregiudiziale nei confronti dell'attivazione di percorsi di insegnamento *ad hoc* da parte delle scuole: il disegno di legge richiama piuttosto l'esigenza di un affiancamento da parte delle famiglie, posto che la loro responsabilità educativa non può non riguardare anche le questioni della sessualità e dell'affettività. Evidenzia che la finalità fondamentale del provvedimento consiste proprio nel perseguitamento di una proficua interazione, in materia, tra scuola e famiglia. Segnala che un problema correlato e meritevole di attenzione è quello della necessaria tutela dei minori nei confronti delle insidie provenienti dai *social media*.

La discussione generale è dichiarata chiusa.

Ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale osserva che al disegno di legge in esame non è attribuibile alcuna finalità censoria: la proposta è mirata al coinvolgimento delle famiglie ai fini di un impegno educativo comune, con la particolare finalità di favorire l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa infine in votazione.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (n. 370)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI rende noto che, interpellato per le vie brevi, il Governo ha assicurato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame fino al termine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente ZAFFINI riepiloga brevemente l'andamento dell'esame, specificando che non è stata ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 29 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il provvedimento è volto all'introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD*) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

rilevato che lo svolgimento dei corsi in argomento è affidato a medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, nonché a organi e volontari della protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si valuti l'opportunità di:

– ampliare l'ambito applicativo del provvedimento, prevedendo che i corsi suddetti siano svolti, nelle forme opportune, anche nelle scuole dell'infanzia e del ciclo primario e nelle università;

– assicurare il maggiore supporto possibile allo svolgimento dei corsi, anche prevedendo una interazione tra scuole, presìdi di sanità territoriale e medici di medicina generale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Presidente
ROMANO*

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi

Audizione di rappresentanti di Enel S.p.a.

(Svolgimento e conclusione)

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio IACCARINO, *responsabile affari istituzionali Italia di Enel S.p.a.*, e Francesca GOSTINELLI, *direttore Enel commercial*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Agostino SANTILLO (M5S), Antonino IARIA (M5S), Erica MAZZETTI (FI-PPE) e il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Francesco PUNTILLO, *responsabile Direzione legale, corporate, regolatorio e antitrust di Enel S.p.a.*, e Francesca GOSTINELLI, *direttore*

Enel commercial, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli audit per le loro relazioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria (1^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2026

(Seguito dell'esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e formula, in sostituzione della relatrice, senatrice Mieli, una proposta di parere, sulla quale intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Vice Presidente
LAI*

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione « I borghi più belli d'Italia »

(Svolgimento e conclusione)

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno e comunica che all'audizione parteciperà in videoconferenza Fiorello Primi, presidente dell'Associazione « I Borghi più belli d'Italia ».

Fiorello PRIMI, *presidente dell'Associazione « I Borghi più belli d'Italia »*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Silvio LAI, *presidente*, nonché i deputati Dario GIAGONI (LEGA) e, collegata in videoconferenza, Francesca GHIRRA (AVS).

Fiorello PRIMI, presidente dell'Associazione « I Borghi più belli d'Italia », risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, presidente, ringrazia l'audito per la sua partecipazione all'odierna seduta e dispone che l'eventuale documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 28 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Presidente
SEMENZATO*

La seduta inizia alle ore 8,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Luca Volpe, esperto della materia, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere *on line*

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia dell'auditio sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca VOLPE, *avvocato esperto della materia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e la deputata Sara FERRARI (PD-IDP).

Luca VOLPE, *avvocato esperto della materia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

€ 5,80